

Interpello n. 2/2008 – Orario di lavoro – Apparato sanzionatorio

15 Febbraio 2008

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 2 dell'11 febbraio scorso, in risposta all'interpello formulato dall'ABI, ha precisato che in caso di violazione delle norme in materia di orario di lavoro (art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003), la previsione dell'art. 18bis del D.Lgs. n. 66/2003, il quale riporta espressamente "la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione", deve intendersi nel senso che la sanzione amministrativa va calcolata oltre che sulla base dei lavoratori interessati, sulla base di tutto il periodo di riferimento sul quale si calcola l'orario medio settimanale, intendendo per tale i quattro mesi stabiliti per legge o il diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva.

Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, comprensive degli straordinari.

La media oraria deve comunque essere calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi elevabili dai contratti collettivi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.

Pertanto le eventuali sanzioni per infrazione alle norme sul rispetto degli orari di lavoro dovranno essere calcolate oltre che con riferimento ai singoli lavoratori interessati, anche con riguardo a tutto il periodo preso in esame per il calcolo dell'orario settimanale medio, stabilito nei quattro mesi dalla legge o in altro arco temporale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

3319-Interpello n. 2-08.pdf [Apri](#)